

Pio Ospizio San Michele  
Nogara (Vr)

STATUTO ORGANICO

# **Pio Ospizio San Michele**

## **Nogara (Vr)**

### **STATUTO ORGANICO**

#### **Capitolo I**

##### **Art. 1 - Origine Sede e Denominazione**

Il Pio Ospizio San Michele di Nogara fu fondato al principio del secolo decimoquarto da Bartolomeo Greppa e da esso affidato alle cure dei propri parenti per testamento il 12.9.1378, venne aggregato sotto l'Italo Regno nell'anno 1812 alla Congregazione di carità, e da questa passato ad una Amministrazione speciale in forza dell'ordinanza superiore 6.9.1821 n. 2095, e si regge attualmente in conformità alla Legge 17.7.1890 n. 6972 sulle Istituzioni di Pubblica Beneficenza.

Il Pio Ospizio San Michele fu aperto nella sede di Nogara in Via Piazza n. 61 e si ignora la sua fondazione in corpo morale.

Il Pio Ospizio San Michele in virtù della deliberazione presa dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.5.1883, approvata con deliberazione dell'On. Deputazione Provinciale nella seduta del 18.6.1883 con provvedimento n.927, fu affidato ad una Amministrazione speciale che assunse il nome di "Amministrazione del Pio Ospizio San Michele" ed è regolata dalla Legge 17.7.1890 n. 6972 sulle I.P.A.B. La Sede attuale dell'Istituto è ora in Nogara (Vr) in Via Sterzi n. 139.

##### **Art. 2 - Scopi**

La Casa di Riposo ha lo scopo di ospitare per libera scelta degli interessati, persone in condizioni di totale o parziale non autosufficienza, alle quali fornire, oltre alle normali prestazioni di natura alberghiera, servizi specifici di carattere assistenziale, sanitario e riabilitativo.

Oltre alle succitate prestazioni, la Casa di Riposo eroga servizi socio-assistenziali di tipo semi-residenziale in regime diurno in grado di essere supporto a situazioni precarie e alternativamente al ricovero a tempo pieno.

##### **Art. 3 - Programmazione**

L'Istituto provvede al perseguimento dei propri scopi di cui al precedente art.2 mediante l'organizzazione e gestione della seguente unità d'offerta:

a) Casa di Riposo volta ad accogliere anziani in condizioni di autosufficienza ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero e servizi specifici di carattere assistenziale e

ricreativo, unitamente a prestazioni sanitarie riabilitative dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza.

b) Reparti volti ad accogliere anziani in condizioni di grave deficit e quindi totalmente e parzialmente non autosufficienti ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero, sanitario e riabilitativo.

c) Centro Diurno in grado di offrire servizio di tipo semi-residenziale in regime diurno, che si rivolge alla popolazione anziana segnalata dal Comune di Nogara. Questo servizio costituisce un'alternativa al ricovero a tempo pieno: consiste nell'organizzazione, durante le ore del giorno, in locali appositamente attrezzati, di assistenza infermieristica, di mantenimento e di limitata attività sociale.

#### Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Casa di Riposo è costituito da tutti i beni immobili, mobili, attrezzi e arredi risultanti dai Pubblici Registri Immobiliari e degli Inventari della Casa di Riposo. Il patrimonio della Casa di Riposo può essere aumentato o integrato da oblazioni, donazioni, legati, elargizioni di Enti e privati, purché posti in atto nelle forme di legge. Ogni variazioni, in aumento o in diminuzione del patrimonio, deve essere fatta nelle forme di legge e registrata nell'inventario dell'Ente.

#### Art. 5 - Mezzi

I programmi, le iniziative, l'assistenza e il mantenimento degli Ospiti della Casa di Riposo vengono sostenuti con le rendite patrimoniali, con il contributo di Enti Pubblici e privati e con le rette degli Ospiti.

Queste ultime verranno annualmente determinate del Consiglio di Amministrazione, in ragione giornaliera, sulla base del costo complessivo annuale sostenuto dalla Casa di Riposo per fornire vitto e alloggio, assistenza e servizi agli Ospiti e per l'attuazione delle iniziative programmate.

#### Art. 6 - Convenzioni

L'attività della Casa di Riposo è rivolta in via principale agli utenti del Comune di Nogara e del comprensorio facente capo all'ULSS territoriale.

Non è preclusa a quella degli altri Comuni.

La Casa di Riposo può pertanto stipulare apposite convenzioni con Comuni e con privati in ordine all'accoglimento di anziani bisognosi, o alla erogazioni di assistenza in altre forme ritenute più adeguate nell'interesse degli anziani.

## Art. 7 - Rapporti con gli Ospiti

I rapporti con gli Ospiti della Casa di Riposo vengono regolati con specifiche disposizioni interne. Con provvedimento motivato il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione di Ospiti il cui comportamento, qualunque ne sia la causa, è pregiudizievole per la vita comunitaria della Casa di Riposo.

## CAPITOLO II

### Art. 8 - Organi dell'Istituzione.

Sono Organi dell'Istituzione:

- A) di governo, indirizzo e controllo il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.
- B) di gestione il Segretario Direttore.

### Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio Comunale di Nogara nel rispetto delle normative di cui alla legge 17.7.1890 n.6972 sulle I.P.A.B..

Essi vengono eletti con due separate votazioni. La prima per l'elezione del Presidente e la seconda per l'elezione dei membri con voto limitato a quattro.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica **cinque (5)** anni ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo.

Nella prima seduta, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente.

Qualora, dopo due votazioni nessuno dei candidati raggiunga la prevista maggioranza, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due concorrenti che nell'ultima della due votazioni hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità nella votazione di ballottaggio risulterà eletto il più anziano di età.

Le eventuali surrogazioni per dimissioni, decadenza, decesso, sono effettuate dal Consiglio Comunale e i surrogati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Spetta alla Regione lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi e con le modalità previste per legge.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a cinque sedute consecutive decade automaticamente dalla carica. Il Consiglio deve prenderne atto e comunicarlo al Consiglio Comunale per la surrogazione.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta una indennità di funzione, determinata dallo stesso Consiglio nei limiti di legge.

## Art. 10 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di governo e di amministrazione della Casa di Riposo.

Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e l'osservanza degli obiettivi previsti dallo Statuto. Il Consiglio assegna le risorse necessarie e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.

In particolare, nel rispetto delle norme vigenti:

- **approva i Piani finanziari e programmi degli investimenti, gli atti di programmazione, il Bilancio di Previsione e loro variazioni, e il Bilancio d'Esercizio.**
- approva gli Statuti, le eventuali modifiche delle sue norme ed approva i regolamenti dell'Ente.
- approva la pianta organica.
- affida i servizi di tesoreria e di esattoria.
- ha potestà di alienare i beni del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, e di costituire eventuali diritti sui medesimi.
- **prende atto della nomina, secondo le modalità della Legge Regionale n. 30 del 30.12.2016 art. 56 commi 8) 9) 10), di un Revisore dei Conti, le cui funzioni sono disciplinate oltre che dalla legge, da apposito regolamento interno.**
- può istituire nuovi servizi o ampliare o sopprimere quelli esistenti.
- approva le rette e le tariffe da applicare ai servizi

## Art. 11 - Convocazioni e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Si riunisce in sedute ordinarie nei tempi di legge per l'**esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio d'Esercizio, per l'approvazione degli atti di programmazione e per le eventuali variazioni ai medesimi secondo quanto stabilito dall'Allegato A), alla delibera Giunta Regione Veneto n.780 del 21 maggio 2013** in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, su iniziativa del Presidente o per richiesta scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio.

La convocazione scritta, firmata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) con l'ordine del giorno da trattare deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. Per la convocazione di urgenza almeno ventiquattro ore prima. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. Le riunioni sono valide con la partecipazione della metà più uno dei membri dei componenti assegnati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti, se espressi in forma palese, prevale quello del Presidente, se espressi in forma segreta la proposta si intende respinta.

Quando richiesto dalla legge e in riferimento a persone, la votazione è sempre segreta. Mozioni di fiducia o sfiducia devono essere votate in forma palese e devono ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Per le modifiche allo statuto e ai regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

#### Art. 12 - Verbale delle riunioni

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario dell'Ente il quale redige i verbali della riunione, in sua assenza da un membro del Consiglio di Amministrazione che ne svolge le funzioni. I verbali sono firmati dal Presidente e da tutti i Consiglieri intervenuti e controfirmati dallo stesso Segretario che è corresponsabile con gli amministratori a norma dell'art.32 ultimo comma della legge 17.7.1890 n. 6972 a meno che non abbia fatto constatare e messo a verbale il suo motivato dissenso.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

#### Art. 13 - Competenze del Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente.
- firma gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amm.ne, ne presiede e ne dirige le sedute.
- vigila sull'applicazione delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
- in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce, con tutte le attribuzioni di Presidente, il Vice Presidente.
- espleta ogni altro adempimento attribuitogli dalle leggi o dai regolamenti.

#### Art. 14 - Revisore dei Conti

**A) Il Revisore dei Conti è nominato dalla Giunta Regione Veneto con le modalità previste Legge Regionale n. 30 del 30.12.2016 art. 56 commi 8) 9) 10)**

**B) Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.**

#### Art. 15 - Segretario Direttore

Il Segretario Direttore è l'organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente. Come tale e nei limiti delle proprie competenze, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati prefissati dal consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Direttore risponde dei risultati dell'attività svolta.

Le competenze e le attribuzioni sono individuate da apposito regolamento.

## Art.16 - Albo dell'Istituto

Il Consiglio di Amministrazione individua, nella sede dell'Ente, apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

All'Albo Pretorio del Comune, ove ha sede la struttura, saranno pubblicati, comunque gli atti espressamente previsti per Legge.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario - Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo ed al secondo comma, avvalendosi del Personale amministrativo, e su attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## CAPITOLO III

### Norme Generali

#### Art. 17 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di un Consigliere e del segretario della Casa di Riposo.

#### Art. 18 - Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria viene effettuato tramite istituto bancario a ciò autorizzato con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione, in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.